

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

LEGGE REGIONALE:

"AMPLIAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA REGIONALE EX ART. 7 DELLA L.R. 3 APRILE 1984 N. 16"

RELATORE: CONS. DI GIOIA


Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la legge di ampliamento della dotazione organica complessiva regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 aprile 1984, n. 16, concernente l' "Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi nn. 386 del 17 agosto 74, 349 del 29 giugno 77, 833 del 23 dicembre 78 e del personale messo a disposizione ai sensi del DPR 24 luglio 77, n. 616 e delle leggi nn. 641/78 e 642/79" è la riproposizione del precedente disegno di legge eccetto dal Commissario di Governo in quanto i posti in aumento erano stati riferiti ai livelli funzionali e retributivi della L.R. 22/81 invece che alle qualifiche funzionali proprie della L.R. 26/84, in vigore alla data della richiesta dell'ampliamento.

La legge è di un solo articolo, dovendo determinare soltanto gli aumenti di posti il cui presupposto normativo è nella norma dell'art. 7 della L.R. n. 16/84.

L'ampliamento previsto nella legge² relativo al numero di unità inquadrabili in ciascuna posizione funzionale alla data dell'1/2/81, data di inquadramento previsto dalla legge regionale 16/84. Esso, inoltre, rappresenta adempimento necessario e propedeutico alla legge di Organizzazione degli Uffici regionali, la quale dovrà anche ridefinire la dotazione organica più adeguata e rispondente alle nuove e diverse esigenze funzionali della Regione Puglia.

La II Commissione, nella seduta del 13/4/87, ha espresso parere favorevole all'unanimità alla presente legge, che si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio.

(Cons. Dillino De Gloria)


ART. 1

La dotazione organica complessiva del personale della Regione Puglia, determinata dalle leggi regionali nn. 76 del 12/12/1979, 16 del 13/3/1980, 71 del 20/6/1980, 19 del 13/2/1981, 28 del 3/11/1981 e 31 del 5/11/1982, è ampliata in base all'art. 7 della L.R. 3 aprile 1984, n. 16, dei posti di seguito indicati per ciascuna qualifica funzionale:

I Qualifica		funzionale dirigenziale	Posti	n.
VIII	"	"	"	n. 64
VIII	"	"	"	n. 152
VII	"	"	"	n. 154
VI	"	"	"	n. 313
V	"	"	"	n. ===
IV	"	"	"	n. 480
III	"	"	"	n. 142
II	"	"	"	n. 33

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 59 del 13.4.87

1. La II Commissione ha esaminato nella ~~la~~ seduta ~~del~~ del 13/4/87 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 1/4/87, Prot. 2344 d.d.l. "Ampliamento della dotazione organica regionale ex art. 7 della L.R. 3 aprile 1984, n. 16".
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Di Gioia, Piccigallo, Mariella, Lia, Augelli, Cavallo, Mansueto.
contrari:
di astensione:
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

DI GIOIA